

ORD	INAI	N7A	Ν	675
\cup	11 47 (1	N / N	1 N .	$O \cap O$

Del 08/01/2021

Identificativo Atto n. 16

PRESIDENZA				
Oggetto ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA PUBBLICA				



IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e, in particolare, l'articolo 32;

VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI gli atti nazionali assunti in relazione alla prevenzione e alla gestione dell'emergenza da COVID-19;

RICHIAMATI gli atti regionali assunti in relazione alla prevenzione e alla gestione dell'emergenza da COVID-19;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI, inoltre:

- la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la legge regionale 11/12/06, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare l'art.
 13 che prevede la determinazione, da parte della Giunta regionale, di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;
- le dd.G.R. 11/09/2013 n. 593 e 2/8/2018 n. 449 che hanno approvato, rispettivamente, il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- il "Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto in data 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e dal Ministero dell'Ambiente, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 6675 del 07/06/2017;

RICHIAMATA, in particolare, la previsione dell'Accordo di Bacino Padano circa l'introduzione, a partire dal 1° ottobre 2020, di ulteriori limitazioni alla circolazione per



alcune categorie di veicoli e, conseguentemente, l'azione TP-1n dell'aggiornamento PRIA 2018 che prevede la limitazione dei veicoli con motorizzazione diesel Euro 4 nel semestre invernale, dal lunedì al venerdì, nei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 1022 del 21/04/2020 che ha approvato la risoluzione concernente le misure di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori colpiti dalla crisi per l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da COVID-19, che impegna la Giunta a sospendere e rinviare le limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel previste a partire dal 1° ottobre 2020;

RICHIAMATA la deliberazione n. 3606 del 28/09/2020 "Misure per il miglioramento della qualita' dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli piu' inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da covid-19", che, anche dando atto della perdurante situazione emergenziale dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19 che ha determinato importanti impatti sanitari e socio-economici a livello regionale, nazionale e internazionale, ha valutato la necessità di prevedere nuove disposizioni sulla circolazione dei veicoli più inquinanti attraverso una modulazione della mobilità dei cittadini diretta a ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione, disponendo la decorrenza dell'11 gennaio 2021 per l'applicazione delle misure concernenti, tra l'altro, la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale in Fascia 1 e nei 5 Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2;

DATO ATTO del permanere della situazione emergenziale dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19 e dei connessi impatti sanitari e socio-economici che hanno determinato le disposizioni sulle limitazioni della circolazione disposte dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione n. 3606 del 28/09/2020 e considerati gli effetti di natura sanitaria che potrebbero derivare dall'applicazione delle nuove limitazioni in relazione ai divieti di spostamento individuale secondo diverse articolazioni e alle disposizioni che individuano la capacità massima di trasporto dei mezzi pubblici per garantire gli obiettivi sanitari di distanziamento interpersonale;

CONSIDERATO che le limitazioni agli spostamenti individuali disposte a livello nazionale per contrastare la diffusione della pandemia determinano complessivamente una riduzione della circolazione dei veicoli;

DATO ATTO, altresì, che in un incontro tenutosi lo scorso 4 gennaio 2021, i Presidenti delle quattro Regioni del Bacino Padano (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte) hanno condiviso la necessità di riprogrammare l'avvio delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel previsto per l'11 gennaio 2021 in relazione allo stato emergenziale in atto e al susseguirsi delle disposizioni del Governo per contrastare la diffusione del coronavirus, in particolare prevedendo l'avvio delle stesse misure limitative dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale così come dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 31 gennaio 2020 e prorogato, ad oggi, fino al 31 gennaio 2021, fatti salvi ulteriori provvedimenti di proroga che saranno eventualmente adottati;



RegioneLombardia

DATO ATTO che le medesime Regioni hanno rappresentato al Ministro dell'Ambiente e a quello della Salute quanto tra le stesse concordato nel citato incontro del 4 gennaio 2021 circa il rinvio dell'attuazione della misura di limitazione alla circolazione dei veicoli euro 4 diesel (nota del Presidente Bonaccini Prot. 05/01/2021.0004644.U);

VISTA la risposta del Ministro dell'Ambiente che ha condiviso l'opportunità di rinviare l'entrata in vigore della limitazione della circolazione dei veicoli euro 4 diesel (m amte.UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000237.07-01-2021);

RICHIAMATE le misure di distanziamento sociale e di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da COVID-19 previste dalle normative nazionali e regionali vigenti, ed in particolare quanto disposto a seguito della classificazione settimanale legata all'andamento epidemiologico e alla pressione sul Servizio Sanitario Regionale, con inasprimento delle regole precauzionali, che prevedono comunque sempre che le persone mantengano la distanza di almeno un metro in tutti gli ambiti e gli spazi di socialità;

DATO ATTO che, in attuazione degli indicati obiettivi sanitari di distanziamento sociale, le misure previste per il settore del trasporto pubblico regionale e locale prevedono, fra l'altro, riduzioni del coefficiente massimo di riempimento dei mezzi e altre misure volte a regolare i c.d. "picchi" di utilizzo del trasporto pubblico collettivo;

RITENUTO che per prevenire e contenere l'infezione da COVID-19 deve essere considerata l'esigenza di non limitare le opportunità di mobilità individuale in questa fase di persistenza di alto rischio di diffusione del contagio e occorre, pertanto, modulare la mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione, anche prevedendo ulteriori disposizioni concernenti la circolazione dei veicoli più inquinanti, a tutela della salute pubblica sul territorio regionale;

RITENUTO, infine, di evidenziare che con deliberazione n. 3606 del 28/09/2020 sono state programmate ulteriori misure in relazione alle finalità di miglioramento della qualità dell'aria con decorrenza dall'11 gennaio 2021

ORDINA

- 1. che, a tutela della salute pubblica sul territorio regionale tramite modulazione della mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi di infezione da COVID-19 derivanti da forme di aggregazione, la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall'Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, sia applicata, nel semestre invernale di riferimento, dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- 2. che le disposizioni concernenti la decorrenza della misura di limitazione per i veicoli di cui al punto 1 siano efficaci per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria



COVID-19, eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali;

- 3. che le disposizioni della presente ordinanza siano immediatamente efficaci;
- 4. che la presente ordinanza sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministro della Salute e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nonché nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Coronavirus COVID 19.

IL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge